CAMERA DEI DEPUTATI N. 5571

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALESSANDRI

Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole e interventi finanziari per il sostegno e lo sviluppo delle medesime imprese

Presentata il 13 novembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero incalcolato di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe.

La fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali.

Il numero delle aziende attive nel 2011 è stato pari a 1.630.420, il 30 per cento in meno rispetto al 2000, essendo state espulse dal settore circa 700.000 aziende nell'ultimo decennio. L'indebitamento riguarda sia i debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Agenzia delle entrate, Equitalia Spa eccetera –, sia i debiti verso il sistema bancario e i fornitori. I dirigenti di Equitalia Spa hanno dichiarato che ben 980.000 aziende agricole in Italia sono esposte verso le banche, l'INPS e i fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi di euro, di cui i due terzi nel Mezzogiorno.

Altri Paesi europei hanno già adottato provvedimenti in favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni di euro. Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello *spread*, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare *deficit* di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte. Non è ancora ben chiaro in favore di quali aziende agricole possa portare benefìci la procedura di esdebitazione. Infatti, per la legislazione vigente solo le aziende agricole in procedura concorsuale potrebbero beneficiarne, in quanto la vigente legge fallimentare, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 1, dispone espressamente che solo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, escludendo chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, come i coltivatori diretti del fondo. Se ciò fosse vero, dell'estensione del predetto istituto beneficerebbero solo le società di capitali agricole ovvero le grandi imprese che hanno natura agroindustriale, non di certo gli agricoltori e gli allevatori, in particolare del Mezzogiorno, verso cui si rende urgente un provvedimento, anche alla luce delle recenti tensioni sociali.

Le misure previste dal Governo nel decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono risultate inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione dello scenario socio-economico delineato e della necessità di realizzare i necessari interventi in favore della crescita, come richiesto al nostro Paese anche dalle maggiori istituzioni europee. Fino ad ora non vi è stato alcun intervento finalizzato al rilancio e alla crescita competitiva del settore agricolo; occorre prevedere da parte del nostro Paese un rilancio competitivo dell'agricoltura che sappia tenere conto dei cambiamenti strutturali in atto a livello di Unione europea e mondiale, i quali impongono un adeguamento alle nuove strategie e politiche di settore, con particolare riferimento alle profonde modifiche della Politica agricola comune dopo il 2013.

La presente proposta di legge prevede l'adozione di una moratoria dei debiti per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole. Tale moratoria è già stata prevista da un ordine del giorno (n. 9/4865-AR/51) del gruppo dell'Italia dei Valori, a prima firma Ignazio Messina, presentato il 26 gennaio 2012 sul cosiddetto « decreto milleproroghe » e accolto favorevolmente dal Governo nella seduta dell'Assemblea n. 577.

Ad oggi, nonostante le ricorrenti crisi congiunturali e i numerosi atti parlamentari che in alcuni settori prevedevano di « facilitare l'adozione di nuovi strumenti di gestione finanziaria del comparto rispetto alle crisi congiunturali », nessuna azienda è riuscita a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività.

A causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi, e pur apprezzando gli sforzi che il Ministero dello sviluppo economico sta facendo attraverso il fondo di garanzia, il fondo di credito e la lettera di garanzia, le aziende sopravvissute (molte delle quali non più *in bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate.

Tali difficoltà, purtroppo, sono accentuate dalla normativa vigente sulla vigilanza bancaria che vieta la possibilità di concedere finanziamenti alle aziende in crisi e, dunque, in presenza di segnalazioni presso la Centrale dei rischi della Banda d'Italia. In questi casi neanche le

garanzie dirette già rilasciate dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (Sgfa) funzionano. Le stesse risultano efficaci solo per le aziende che non sono in crisi, ma se le nostre aziende non fossero in crisi, il Parlamento non si sarebbe scomodato.

In particolare, si confidava, specie per il Mezzogiorno, nella nuova apertura della Banca del Mezzogiorno, promossa dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche qui le risposte sono insufficienti per i casi di ristrutturazione delle passività di soggetti non *in bonis*.

Di fronte a un quadro normativo « blindato », agli indirizzi politici del Parlamento e alla fase di *credit crunch*, si rende necessario chiedere una deroga a Bruxelles. Il Governo italiano dovrebbe concordare, con urgenza, un regime di aiuto presso le competenti istituzioni dell'Unione europea che autorizzi l'intervento, coerentemente con gli impegni assunti verso il Parlamento italiano e con la programmazione di vari settori.

L'articolo 1 prevede una sospensione di un anno dei debiti delle imprese agricole e degli agricoltori in difficoltà nei confronti dell'INPS, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte non pagate, previo riconoscimento del debito. In caso di utilizzo di tale beneficio da parte dell'agricoltore o dell'imprenditore agricolo, decorso il termine della moratoria, si prevede una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote, che sono aumentate dello 0,5 per cento, per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi definite dall'articolo 2.

Si deve constatare, inoltre, che numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei mutui; anatocismo nei rapporti di conto corrente), il successivo articolo 3 sospende per un anno le procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l'istituto di credito.

La proposta di legge viene incontro anche alle esigenze delle imprese agricole che intendono uscire dalla crisi economica e che hanno necessità di poter ottenere sostegni per il salvataggio e la ristrutturazione.

Pertanto, con l'articolo 4 si prevede l'istituzione di un programma di interventi rivolto al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà.

La norma in oggetto prevede quali soggetti beneficiari le imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, e le società agricole, purché siano iscritte nel registro delle imprese.

Si individua una prima modalità di aiuto nella forma del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti al fine di salvare e di ristrutturare le imprese. L'ammortamento deve essere stabilito su un arco temporale di quindici anni, tre dei quali di preammortamento. Quanto all'entità dell'aiuto è previsto che i soggetti possano usufruire del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro.

Sono inoltre previste altre forme di intervento per la ristrutturazione delle imprese agricole, quali:

1) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

2) riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società;

3) esonero parziale, nella misura del 30 per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Si demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di attuazione delle norme.

Gli oneri risultanti dall'articolo 4, pari a 100 milioni di euro, sono coperti attraverso l'utilizzo di una quota del fondo assegnato alla società Stretto di Messina Spa, che per le proprie finalità ha ottenuto dallo Stato un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro, e attraverso l'utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) da parte di aziende agricole e di imprenditori agricoli.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Al comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera *c)*, le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera *d)*, le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera *e)*, le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

ART. 3.

(Sospensione delle attività di riscossione coattiva).

1. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

2. Fino alla data di cui al comma 1 del presente articolo è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

ART. 4.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

1. In favore delle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, anche riferibili ai cambiamenti dovuti agli obiettivi della Politica agricola comune e dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in stato di sofferenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del corretto ed efficace funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento equilibrato della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione 2004/C 244/02 della Commissione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1º ottobre 2004, da ultimo prorogati ai sensi della comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione, del 2 ottobre 2012.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2012, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garan-

zia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, che comprende, eventualmente, i seguenti elementi:

a) riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie;

b) riduzione delle produzioni soggette a ritiro;

c) riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento;

c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato di difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardano l'esercizio di attività agricola.

8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

10. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e sulle risorse del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

16PDL0065860